

Serie Ordinaria n. 20 - Martedì 12 maggio 2020

D.d.g. 7 maggio 2020 - n. 5474**Reg. delegato (UE) n. 596/2020 che dispone la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni bovine, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dal Regg. (UE) nn. 1238/2016 e 1240/2016. Approvazione istruzioni operative e modulistica per la gestione dell'ammasso**

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRETTORE

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 che ha riconosciuto l'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2016 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 596 della Commissione del 30 aprile 2020 pubblicato il 4 maggio 2020 ed in vigore dal 5 maggio 2020 per l'aiuto all'ammasso privato di carni bovine;

Vista la Circolare MIPAAF del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - prot. Uscita N.0002224 del 5 maggio 2020;

Vista la Circolare di AGEA Coordinamento n.2020.30902 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto: «REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2020/596 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 APRILE 2020, CHE ISTITUISCE UN REGIME ECCEZIONALE DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO PER LE CARNI BOVINE E FISSA ANTICIPATAMENTE L'IMPORTO DELL'AIUTO»;

Considerato necessario adottare le istruzioni operative generali per l'ammasso privato di carni bovine, Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il facsimile di garanzia fideiussoria e lo schema di accettazione della domanda/contratto provvisorio;

Considerato che con il presente provvedimento si aprono i termini relativi alla presentazione delle suddette offerte sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente a far data dal 7 maggio 2020;

Richiamati:

- le competenze proprie dei dirigenti di cui al Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale n. 20 del 7 luglio 2008;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 con cui vengono definiti gli obiettivi e le attribuzioni dei centri di responsabilità dell'OPR;
- la d.g.r. X/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. del. (UE) n. 907/2014»;
- la d.g.r. XI/2952 del 16 marzo 2020, V Provvedimento Organizzativo 2020, che incarica Federico Giovanazzi quale direttore di funzione specialistica della U. O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le istruzioni operative generali per la gestione delle offerte di ammasso privato di carni bovine a partire dal 7 maggio 2020, il fac-simile di garanzia fideiussoria e lo schema di accettazione della domanda/contratto provvisorio;

2. di stabilire che l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni relativo ad ogni singola istanza presentata si intende stabilito con la

protocollo della offerta di ammasso secondo le modalità indicate nell'Allegato 1;

3. di stabilire che l'Ufficio responsabile del procedimento è la struttura Servizio tecnico Autorizzazione ed esecuzione pagamenti FEASR e FEAGA nella persona del dirigente pro-tempore;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Federico Giovanazzi

_____ • _____



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

Reg UE 1308/2013 - Reg UE 2016/1238 - Reg UE 2016/1240
Reg UE 2020/596
Auto all'ammasso carni bovine

Manuale delle procedure e dei controlli

Sommario

1. Premessa.....	
2. Beneficiari	
3. Prodotti ammessi all'ammasso	
4. Importo dell'aiuto e Durata dell'ammasso	
5. Domande di aiuto.....	
6. Cauzione.....	
7. Accettazione della domanda di aiuto	
8. Elementi del contratto e obbligazioni della parte contraente	
8.1 Contratto.....	
8.2 Obblighi dell'operatore.....	
9. Trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso	
10. Periodo dell'ammasso e svincolo dell'ammasso	
11. Controlli.....	
11.1 Controlli di ammissibilità.....	
11.2 Controlli al conferimento.....	
11.3 Controlli durante il periodo di ammasso	
11.4 Controlli al termine del periodo di ammasso	
12. Pagamenti	
Appendice A – Modalità di profilazione sul portale SISCO ai fini del presente bando.....	

1. Premessa

Con Regolamento (UE) 2020/596, l'Unione Europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi.

Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato e l'importo dell'aiuto sono specificati nell'allegato al predetto Regolamento (UE) 2020/596.

Salvo disposizioni contrarie previste dal suddetto regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

2. Beneficiari

I beneficiari ammassatori devono avere i seguenti requisiti:

- a. esercitare un'attività nel settore del bestiame e delle carni;
- b. aver aperto un fascicolo aziendale contenuto nei sistemi informativi dell'Organismo Pagatore Regionale.

3. Prodotti ammessi all'ammasso

L'aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all'ammasso.

Possono essere ammesse all'ammasso i quarti posteriore ovvero la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell'Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238 ovvero:

- a. carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;
- b. carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso;
- c. carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (apposizione del bollo sanitario);
- d. carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
- e. carni di animali non macellati d'urgenza;
- f. carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

Si precisa che per la verifica dei requisiti qualitativi è sufficiente acquisire l'attestazione rilasciata dall'autorità competente in materia dei controlli previsti dal Reg. (UE) 2017/625 sull'impianto di macellazione, sia essa di un paese comunitario o nazionale.

La documentazione dovrà riportare ogni elemento utile a rintracciare la partita di prodotto destinata all'ammasso e l'attestazione che le carni provengono da animali allevati nella Comunità Europea almeno negli ultimi tre mesi, nonché la data di macellazione.

La verifica della presenza del bollo sanitario o marchio/etichetta di identificazione previsto dal Reg. (CE) n. 853/2004, assolve anche al controllo dei requisiti di cui alle precedenti lettere e) - f).

L'acquisizione della documentazione sopra riportata e la verifica della presenza del bollo sanitario è sufficiente per la verifica dei requisiti qualitativi.

4. Importo dell'aiuto e Durata dell'ammasso

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/596 l'ammasso può avere una durata di 90, 120 o 150 giorni.

L'importo dell'aiuto è fissato a:

- 1.008 Euro/t a 90 giorni
- 1033 Euro/t a 129 giorni
- 1058 Euro/t a 150 giorni

L'ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

5. Domande di aiuto

La domanda di aiuto, contenente la proposta contrattuale deve essere presentata, a partire dal **7 maggio 2020**

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda sono:

1) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. A tal fine gli interessati, nella persona del legale rappresentante dell'impresa, dovranno:

- profilarsi sul portale SISCO all'indirizzo <https://agricoltura.servizirl.it/> con le modalità descritte all'appendice A;
- conferire un mandato ad un Centri Assistenza Agricola (CAA) per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, qualora quest'ultimo non sia già presente sul portale o non sia aggiornato; l'elenco dei CAA convenzionati con OPLO è disponibile all'indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/i-soggetti-che-operano-con-opr/I-Centri-di-Assistenza-Agricola/>
- dare eventualmente delega ad un CAA per la compilazione della domanda secondo la modalità indicata al punto 1).

2) i CAA convenzionati con OPLO che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato per la gestione del fascicolo aziendale ed una delega alla presentazione della domanda;

3) altri soggetti (liberi professionisti/ecc.) che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro una delega alla presentazione della domanda;

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005

La domanda potrà essere sottoscritta :

6. con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal D.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti. Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata a sistema.

7. Con firma autografa

8. Con firma differita come riportato nella nota di questo Organismo pagatore n. prot 84074_20_04_2020

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sisco, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. E' esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentati entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sisco entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Ogni domanda di ammasso - deve far riferimento esclusivamente al prodotto "Quarti posteriori separati: la parte posteriore di una mezza carcassa, comprendente tutte le ossa e la coscia e il controfiletto, compreso il filetto, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza il gambo e con o senza il fianco sottile" recante il corrispondente codice NC 0201 20 50, classificati nelle categorie S (Superior), E (Excellent); U (Very Good); R (Good); O (Fair) .

Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 2020/596 **i richiedenti devono presentare all'atto della presentazione della domanda una garanzia fideiussoria pari a 100 € per tonnellata ammassata**, secondo il fac-simile allegato al decreto OPR relativo alla specifica procedura di ammasso.

6. Cauzione

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve aver costituito ed allegato alla domanda una cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria (di seguito "fideiussione") pari a 100 € per tonnellata ammassata.

La fideiussione, normalmente stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata dalla conferma di validità effettuata dalle sedi centrali delle rispettive Compagnie Assicuratrici o Istituti Bancari.

Non è necessario richiedere la suddetta conferma qualora la fideiussione sia emessa direttamente dalla sede centrale dell'ente garante o da una filiale dello stesso ente (di norma un istituto bancario) con poteri analoghi a quello della sede centrale.

il beneficiario deve consegnare all'atto del controllo documentale ai servizi Agricoltura foreste caccia e pesca competenti per territorio o alla provincia di Sondrio la fidejussione di cui sopra in originale, qualora acquisita in formato analogico ed allegata alla domanda.

Se il termine ultimo per il conferimento all'ammasso è superato, la fideiussione è escussa.

7. Accettazione della domanda di aiuto

L'organismo pagatore decide dell'ammissibilità delle offerte e delle domande in base alle condizioni di cui agli articoli 2 e 40 del reg UE 2016/1240.

Se decide che una domanda è inammissibile, Il servizio AFDP / provincia di Sondrio ne informa l'operatore interessato entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

Nel caso in cui la proposta contrattuale fosse respinta la cauzione è immediatamente svincolata.

Nel caso in cui la domanda fosse accettata Il servizio AFDP / provincia di Sondrio comunica al beneficiario all'ottavo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda, l'accettazione della suddetta domanda inoltrando contestualmente i termini del contratto di ammasso

8. Elementi del contratto e obbligazioni della parte contraente

8.1 Contratto

Il periodo di ammasso contrattuale inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

I contratti sono conclusi tra l'Organismo pagatore e gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e la cui domanda è stata accettata.

I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), che non può superare il quantitativo indicato nella comunicazione di accettazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 45, paragrafo 2 del Reg. UE n. 2016/1240

Il contratto comprende, ove opportuno, gli elementi di cui all'articolo 52 e:

- le disposizioni pertinenti contenute nel regolamento di esecuzione recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato
- le disposizioni pertinenti contenute nella domanda

Tenuto conto della possibilità di conferire prodotto disossato, secondo le ulteriori indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea con la citata nota prot. n. Ares (2020) 2263415 del 28/04/2020, "in tal caso, **il volume ammissibile all'aiuto è il peso totale dei tagli disossati dei quarti posteriori.** Quando i quarti posteriori pertinenti sono immagazzinati come tali (senza

disossamento), il volume ammissibile è il peso totale dei quarti posteriori (comprese le ossa, ecc.)”.

8.2 Obblighi dell'operatore

Nel contratto figurano almeno i seguenti obblighi dell'operatore:

- a. conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
 - sostituire i prodotti immagazzinati
 - trasferirli in un altro luogo di ammasso privato
- b. conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
- c. trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;
- d. consentire all'organismo pagatore di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- e. fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore/silo.

l'organismo pagatore può autorizzare il trasferimento dei prodotti immagazzinati alle condizioni seguenti:

ii) per gli altri prodotti, in via eccezionale, se l'operatore presenta richiesta motivata;

Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

- a. il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- b. l'origine e la data di produzione o, per lo zucchero, l'anno di commercializzazione della produzione, e per le carni la data di macellazione;
- c. la data di conferimento all'ammasso;
- d. il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;

- e. l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo o, per lo zucchero sfuso, nel silo designato dall'operatore;
- f. l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- a. l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- b. le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- c. il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo; (d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

9. Trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso

Il trasferimento dei prodotti oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende trasferire i prodotti oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione all'Ufficio territoriale competente, che procede alle opportune verifiche e autorizza, o meno, il trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza del personale della medesima Provincia che verifica la corretta esecuzione delle operazioni, nonché l'integrità del prodotto ammassato.

Nel caso di trasferimento tra province diverse, è necessario accordare il personale della Provincia di partenza e della Provincia di destinazione, per garantire la correttezza dello spostamento.

In caso di trasferimento di prodotti da magazzini posti nel territorio regionale a magazzini posti fuori regione la richiesta di autorizzazione va inoltrata anche all'Organismo Pagatore in cui ha sede il magazzino di destinazione.

10. Periodo dell'ammasso e svincolo dell'ammasso

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 2016/1238, per le carni bovine, le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singolo lotto del quantitativo oggetto della domanda, il giorno in cui il lotto stesso è sottoposto al controllo dell'autorità competente.

Tale giorno corrisponde alla data di rilevamento del peso netto del prodotto, fresco o refrigerato:

- (a) nel luogo di ammasso privato, se il prodotto è congelato sul posto;
- (b) nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei fuori del luogo di ammasso privato.

Le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse il giorno in cui l'ultimo lotto singolo del quantitativo oggetto dell'offerta o della domanda è conferito all'ammasso.

Il primo giorno del periodo di ammasso contrattuale è il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di conferimento all'ammasso.

Le operazioni di uscita dall'ammasso possono iniziare il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale.

Lo svincolo dall'ammasso si effettua per lotti interi oppure, previa autorizzazione dell'Ufficio territoriale competente per quantità parziali non inferiori a 5 tonnellate.

Se al termine del periodo di ammasso il quantitativo già all'ammasso è inferiore al 95 % del quantitativo oggetto della domanda il contratto di ammasso non si conclude.

11. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di carni bovine sono effettuati dai servizi AFCP/ provincia di Sondrio

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 56 e 61 del Reg. (CE) n. 201/1240,

11.1 Controlli di ammissibilità

Sui dati riportati in domanda verranno effettuati controlli amministrativi di ammissibilità, integrati da verifiche in loco

Le domande di aiuto sono ammissibili se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) devono essere firmate e pervenute nei termini ad OPLD;
- b) recare il riferimento del Reg. (UE) 2020/596;
- c) nome dell'operatore, indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui svolge la propria attività principale;
- d) prodotto o tipo di prodotto, con corrispondente codice NC,
- e) quantitativo richiesto,

Le informazioni riportate in domanda di aiuto non possono essere modificate dopo la presentazione.

Ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto, ogni domanda fa riferimento ad un magazzino e ad un lotto di prodotto omogeneo.

Una domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data protocollazione nei sistemi OPLD, salvo eventuali decisioni della Commissione UE di:

- a) sospendere l'applicazione dell'intervento di ammasso; le domande presentate nel periodo indicato dalla decisione non sono accettate;
- b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;

11.2 Controlli al conferimento

Per tutti i lotti conferiti all'ammasso il servizio AFCP / provincia di Sondrio effettua controlli documentali in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso per verificare i quantitativi contrattuali.

I controlli comprendono un esame:

- del registro del magazzino
- dei documenti giustificativi, come i bollettini di pesata e le distinte di consegna,

- una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato.

I controlli sono effettuati al momento del conferimento all'ammasso privato, i funzionari preposti sovrintendono alle operazioni di, eventuale disossatura, congelamento e pesatura dei lotti.

Oltre ai controlli di cui al punto precedente il prodotto ammassato è sottoposto a controllo fisico un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali all'ammasso per accertare che quantitativo, natura, composizione, confezionamento e marcatura dei prodotti e dei lotti in deposito siano conformi ai requisiti dell'ammasso privato e alle specificità indicate dall'operatore nell'offerta o nella domanda.

11.3 Controlli durante il periodo di ammasso

Durante il periodo di ammasso, il Servizio AFCP / provincia di Sondrio procede anche a controlli in loco senza preavviso per verificare che il quantitativo contrattuale sia presente e identificabile nel luogo di ammasso privato.

Il controllo è effettuato in base ad un campione statistico casuale pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

Il campione non comprende più del 25 % dei lotti già controllati durante i controlli eseguiti al conferimento salvo se non è stato possibile svolgere un controllo in loco su almeno il 5 % dei lotti comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti.

11.4 Controlli al termine del periodo di ammasso

Alla fine del periodo di ammasso e prima di iniziare le operazioni di svincolo, l'ammassatore comunica ad OPLO e all'ente controllore competente per magazzino, l'intenzione a svincolare il prodotto dall'ammasso con almeno un preavviso di cinque giorni lavorativi.

Alla fine del periodo di ammasso contrattuale, il Servizio AFCP / provincia di Sondrio effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali, in base ad un controllo documentale del registro del magazzino e dei documenti giustificativi nonché alla verifica della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso.

Il controllo finale è teso a verificare la presenza, la congruità del peso rispetto al peso riscontrato in sede di controllo iniziale, l'integrità dei prodotti in ammasso, nonché il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti, durante il periodo di ammasso.

I controlli in fase di svincolo prevedono la verifica del registro di carico e scarico di magazzino ed eventualmente dei registri contabili. Tutta la documentazione visionata è timbrata ed eventualmente acquisita in copia. In caso di verifica di registrazioni informatiche, si stampa una copia che viene conservata nel fascicolo di ispezione.

Oltre ai controlli di cui sopra è sottoposto a verifica fisica un campione statisticamente rappresentativo pari ad almeno il 5 % dei lotti che comprenda almeno il 5 % dei quantitativi totali oggetto di contratti per accertare quantitativo, tipo, confezionamento, marcatura e identificazione dei prodotti nel luogo di ammasso privato.

Non è versato nessun aiuto se il quantitativo accertato a fine ammasso è inferiore al 95% del peso contrattuale.

Alla fine di ogni controllo è redatto un verbale nel quale sono riportati gli elementi verificati e la data del controllo.

Tutti i verbali dei controlli effettuati sono firmati dai controllori e controfirmati dall'ammassatore o da altra persona delegata dall'ammassatore, a cui si rilascia copia.

Nel caso in cui le misure restrittive intraprese a seguito dell'emergenza di COVID19, non consentano l'attuazione dei controlli in loco, secondo le modalità di controllo disposte dall'art. 60 del Reg. (UE) 2016/1240, saranno comunicate le modalità alternative per l'esecuzione di tali controlli, così come previsto dal Regolamento (UE) n. 2020/596,

Al termine di ogni verifica di controllo sarà redatto apposito verbale che riporta tutti gli elementi oggetto di verifica.

12. Pagamenti

In conformità all'art. 54 del Regolamento (UE) n. 2016/1240, la domanda di pagamento dell'aiuto deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro tre mesi successivi alla scadenza del periodo massimo di ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'art. 55 del Regolamento (UE) n. 2016/1240 ed è sottoposto alle condizioni dell'art 8 del Reg. U.E. 2016/1238 e dell'art. 62 del Reg. UE 2016/1240.

Appendice A – Modalità di profilazione sul portale SISCO ai fini del presente bando

Modalità ordinaria:

1. Per profilarsi sul portale SISCO all'indirizzo <https://agricoltura.servizirl.it>, il richiedente deve essere munito di TS-CNS/CRS o CNS dotata di PIN e di postazione dotata di lettore smart card per la tessera, con il relativo software installato.

a. Per le tessere sanitarie/CNS rilasciate da Regione Lombardia, il PIN viene rilasciato presso:

- tutti gli uffici di Scelta e Revoca delle ASST;
- gli uffici dei Comuni che forniscono il servizio;
- gli uffici di spazioRegione.

mentre il software per l'utilizzo della tessera è disponibile all'indirizzo

<https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS>

b. Per le CNS il PIN ed il software vengono rilasciati dal gestore/emittente della carta (es. CCIAA, Ordini Professionali, gestori privati, ecc.)

2. Al primo accesso al sistema richiede il codice fiscale dell'impresa cui associarsi, la classificazione aziendale ed il ruolo con cui profilarsi: il rappresentante legale deve indicare il codice fiscale della propria impresa, impresa/Ente generico (qualora non trattasi di impresa agricola) ed il ruolo di legale rappresentante. Una volta effettuate le scelte viene inviato il profilo per l'approvazione. Il profilo è autoapprovante per il legale rappresentante che risulta tale in Anagrafe Tributaria.

3. Una volta che il richiedente ha ricevuto l'approvazione del profilo può conferire ad un CAA mandato per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale (qualora non già presente) eventualmente delega per la presentazione della domanda di aiuto entrando nel portale nella sezione Applicazioni Mandati di Assistenza e Applicazioni Deleghe.

Modalità di accesso in assenza di CNS/CRS:

Qualora il richiedente non sia in possesso di TS-CNS/CRS dotata di PIN (smagnetizzazione tessera, uffici di rilascio PIN chiusi o non disponibili a breve, ecc.) è possibile richiedere l'accesso all'assistenza con credenziali temporanee di primo accesso alla casella e-mail di supporto sisco.supporto@regione.lombardia.it indicando:

- la motivazione della richiesta con l'indicazione del codice fiscale del soggetto cui assegnare le credenziali temporanee (legale rappresentante dell'impresa);
- un indirizzo e-mail cui far pervenire le credenziali di accesso;

e allegando, pena il rigetto della richiesta, copia della tessera sanitaria riportante i dati anagrafici e il Codice Fiscale del legale rappresentante dell'impresa.

Una volta ricevute le credenziali temporanee il richiedente può entrare nel portale e profilarsi con le modalità indicate al punto 2) della modalità ordinaria.

Contratto n. _____

Vista la domanda di aiuto n. _____ presentata in data _____

dalla impresa/società ammassatrice _____
CUAA _____

Istruita la predetta domanda e verificata la regolarità della relativa documentazione

SI COMUNICA (ex art.45 par.2) reg.UE 2016/1240) l'accettazione della suddetta domanda e di conseguenza si riassumono i quantitativi massimi del contratto di ammasso tra:

ammassatore: _____

e OPR Lombardia, che verrà perfezionato al termine delle operazioni di ammasso,

relativi all'ammasso privato di carni bovine (ex allegato Reg UE n.2020/596) o all'ammasso di carni ovi-caprine (ex allegato Reg.UE n. 2020/595) di seguito specificate:

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Classe di conformazione dei prodotti	Quantità tonnellate	Contributo Euro
	ex 0201 20 50	Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia	S: E: U: R: O:	- - - - -	
	ex 0204 10 00	Carcasse e mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate			
	ex 0204 50 11	Carcasse e mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate			

L'ammasso del prodotto avrà la durata di giorni _____ e verrà effettuato presso gli stabilimenti della impresa/società: _____
Indirizzo _____

Le operazioni di confezionamento e congelamento del prodotto si terranno presso gli stabilimenti della impresa/società: _____
Indirizzo _____

Nel richiamare l'attenzione sull'osservanza delle condizioni previste dal Reg CE 2020/1240 art 52 si evidenziano i seguenti obblighi da parte dell'operatore:

- a. conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
 - sostituire i prodotti immagazzinati
 - trasferirli in un altro luogo di ammasso privato
- b. conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
- c. trasmettere per ogni singola partita i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa il giorno e l'ora di inizio dell'operazione l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori con i quantitativi corrispondenti, al Servizio AFCP provinciale / provincia di Sondrio entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;
- d. consentire al Servizio AFCP provinciale / provincia di Sondrio di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- e. fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore.

Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

- a. il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- b. l'origine delle carni e la data di macellazione;
- c. la data di conferimento all'ammasso;
- d. il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;
- e. l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo;
- f. l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- a. l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

- b. le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- c. il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore;
- d. l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore.

Inoltre si specifica che:

1. le operazioni di ammasso del prodotto devono essere calendarizzate e comunicate agli uffici istruttori del Servizio AFCP /Provincia di Sondrio almeno cinque giorni prima del loro inizio e dovranno concludersi entro 28 giorni dalla data della comunicazione del presente contratto/accettazione
2. la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 5 tonnellate al fine di agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti uffici istruttori i quali devono presenziare, per ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco o refrigerato, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato;
3. effettuare tutte le operazioni di conferimento all'ammasso dei prodotti esclusivamente nei giorni feriali dalle h. 8,00 alle h. 17,00, salvo eccezioni per motivate esigenze da concordare con i preposti uffici AFCP provinciale / provincia di Sondrio;
4. nel caso le operazioni di disossamento, confezionamento e congelamento del prodotto avvengano in un magazzino diverso dal magazzino dell'ammasso, l'ammassatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio AFCP /Provincia di Sondrio competenti alle opportune verifiche e deve accertarsi che i contenitori siano contrassegnati come da disposizioni dei funzionari controllori;
5. tutte le partite del presente contratto debbono essere immagazzinate presso un unico stabilimento;
6. il periodo di ammasso inizierà il giorno successivo a quello di completamento delle operazioni di immissione nel magazzino dell'intero quantitativo contrattuale del prodotto;
7. tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente visti dall'ufficio AFCP provinciale / provincia di Sondrio competente;
8. consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari del Servizio AFCP /Provincia di Sondrio, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
9. mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
10. il diritto alla corresponsione dell'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi.

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si rimanda alle relative norme comunitarie e, in particolare alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2016/1240 e al Reg. (UE) n. 2016/1238, nonché alle vigenti norme nazionali di carattere generale.

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER LA DOMANDA DI AIUTO
AMMASSO PRIVATO CARNI BOVINE O CARNI OVI-CAPRINE 2020**

**All'Organismo Pagatore Regionale
Regione Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 - Milano**

Fidejussione n. _____

Luogo e data di emissione _____

Premesso che:

- L'impresa/Società
con sede in
via n.
codice fiscale
P.IVA
iscritta nel registro delle imprese di
al numero ha inoltrato domanda di aiuto al fine di poter
effettuare l'ammasso privato di tonnellate di
¹ per la durata di giorni alle condizioni
stabilite dal Reg. (UE) 2020/596 relativo all'ammasso privato in oggetto;
- a garanzia dell'adempimento delle condizioni e delle modalità di esecuzione di detto
ammasso deve prestarsi cauzione, ai sensi dell'articolo 5 dei Reg. (UE) 2020/596 e 595,
mediante atto di fideiussione per l'importo di € (in cifre e in lettere) pari a 100
€ per tonnellata di prodotto ammassato;
- qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi
di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, l'Organismo Pagatore
Regionale della Lombardia, ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 907/2014 e
successive modifiche e integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle
somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta banca/assicurazione

P.I. con sede in cap.
Via/Loc. ² (di
seguito indicata come Fideiussore), nella persona del legale rappresentante pro-

¹ Inserire la Categoria e il numero di Codice NC dei prodotti

² P907 per società di assicurazioni: estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, ex art. 9 del decreto legislativo n. 175 del 1995.

tempore/procuratore speciale
.....
.....

nato/a a il

C.F. dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore nell'interesse del Contraente.....³, si obbliga nei confronti del Organismo Pagatore Regionale della Lombardia (di seguito indicato OPR), al versamento di un importo pari 100 € per tonnellata di prodotto ammassato, che ammonta ad € (in cifre e in lettere) **a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accettazione della domanda di cui in premessa.**

Qualora il Beneficiario/Contraente non abbia provveduto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Garante, a rimborsare ad OPR Lombardia quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Garante mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto da OPR Lombardia sarà effettuato dal Garante a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta in parola, senza possibilità per il Garante di opporre ad OPR Lombardia alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Beneficiario o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il Beneficiario/Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Beneficiario/Contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ. e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 cod.civ., volendo ed intendendo il garante rimanere obbligato in solido con il beneficiario fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di OPR Lombardia.

La validità della garanzia decorre dalla data della sottoscrizione e dovrà coprire anche l'intero periodo richiesto di ammasso (giorni: 90 ☐ 120 ☐ 150 ☐ barrare casella di interesse), e sarà automaticamente svincolata decorsi giorni 60 (sessanta) dal termine dell'ammasso privo di irregolarità.

In caso di controversie fra OPR e il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Milano.

Luogo e data

Firma del Contraente

Firma del Garante

³ Denominazione del Beneficiario/Contraente.

Ammasso privato di carni bovine o ovi-caprine 2020**Conferma di validità** (solo nel caso in cui la garanzia non sia emessa dall'Istituto Centrale)

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000

La polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ del _____
emessa da (indicare denominazione fideiussore) _____ a
favore del soggetto (indicare denominazione del contraente)
_____ risulta valida e operante per l'importo di euro

Tale comunicazione è resa a conferma della garanzia in questione ai fini dell'assunzione di
responsabilità direttamente da parte di questo Ente garante.

F.to Compagnia di Assicurazioni/ Istituto di Credito

Allegare documento di identità del firmatario